

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: TRIBUNALE DI ANCONA – RICORSO EX ART. 702 BIS CPC DELLA SIG.RA C.F.J. C/ASUR AV2 PER PRESUNTA RESPONSABILITA' MEDICA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE FIDUCIARIO

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Affidare, per i motivi di cui in narrativa, all'Avv. Marisa Barattini l'incarico di rappresentare e difendere l'ASUR-AV2 davanti al Tribunale Civile di Ancona nel contenzioso di presunta responsabilità medica instaurato dalla sig.ra C.F.J. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio per salvaguardarne la riservatezza) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., acquisito al prot. AV2 n. 143699 del 18/08/2016.
3. Conferire al suddetto legale espresso mandato per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa degli interessi dell'ASUR Marche, con ogni opportuna facoltà di legge, eleggendo il domicilio nella sede legale dell'ASUR Marche ad Ancona in via Oberdan n. 2, concedendo espressa facoltà di eleggere altro domicilio presso terzi o avvocato di diverso foro per necessità di rito o di competenza.
4. Conferire all'Avv. Barattini specifico mandato di chiamare in causa in manleva tutte le Compagnie Assicuratrici indicate nelle due diverse polizze che, all'epoca dell'accadimento del fatto e della richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, garantivano per la RCT, rispettivamente, l'Ospedale di Fabriano e quello di Osimo e sulle quali il sinistro medesimo è stato denunciato.
5. Dare atto che il suddetto legale è dipendente dell'ASUR, pertanto l'incarico conferito non genera alcun costo a carico del bilancio aziendale.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.


7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.
8. Trasmettere copia conforme del presente atto all'Avv. Barattini, unitamente alla procura ad litem, per il seguito di competenza.

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Marini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi Sigliuzzi



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti



La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA 2 – SEGRETERIA DI DIREZIONE**

Con determina del DG ASUR n. 633 del 24/09/2014, l'ASUR si costituiva in giudizio, nel ricorso per ATP ex art. 696 bis cpc, promosso dalla sig.ra C.F.J. (la cui identità è specificata in atti al fine di garantirne la riservatezza) per ottenere la nomina di un consulente tecnico che accertasse la presunta responsabilità medica dei sanitari degli Ospedali di Fabriano e Osimo che ne seguirono la gravidanza e il parto e tentasse di conciliare le parti prima del deposito dell'elaborato peritale definitivo.

Trattasi di sinistro coperto da due diverse polizze assicurative che, all'epoca dell'accadimento del fatto in contestazione (anno 2005) e della richiesta di risarcimento danni in via stragiudiziale (anno 2007), garantivano dai rischi derivanti dalla RCT, rispettivamente, l'Ospedale di Fabriano e quello di Osimo e, sulle quali, lo stesso è stato opportunamente denunciato. Pertanto, contestualmente alla costituzione nel ridetto ricorso per ATP, si procedeva alla chiamata in manleva di tutte le Compagnie assicurative indicate in ciascuna polizza, comprese quelle coassicuratrici, che si sono regolarmente costituite.

In seguito alla CTU finale, che riconosce un margine di responsabilità all'operato dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano, controparte ha invitato l'ASUR a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, con lettera acquisita al prot. AV2 n. 3447 del 11/01/2016, cui l'Azienda non ha aderito.

Conseguentemente, i legali della sig.ra C.F.J. hanno promosso ricorso ex art. 702 bis cpc, davanti al Tribunale di Ancona, affinché venga accertata la responsabilità contrattuale dei sanitari dell'Ospedale di Fabriano in ordine all'errata conduzione della gravidanza della ricorrente che ha portato alla morte della figlia concepita e, per l'effetto, venga condannata l'ASUR al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti da parte attrice, nonché al rimborso di tutte le spese di natura medica e legali connesse, come meglio specificato nel ricorso *de quo*.

Pertanto, si ritiene opportuno costituirsi in giudizio a tutela degli interessi dell'Azienda e dei medici coinvolti, procedendo a nominare per l'assistenza legale l'Avv. Marisa Barattini, conferendo alla stessa espresso mandato per la costituzione in giudizio, l'assistenza, la difesa e ogni opportunità di legge, con elezione di domicilio nella sede legale dell'ASUR ad Ancona in via Oberdan n. 2, concedendo espressa facoltà di eleggere altro domicilio presso terzi o avvocato di diverso foro per necessità di rito o di competenza.

Al riguardo si specifica che, proprio in virtù dell'esistenza delle suddette polizze assicurative, si conferisce apposito mandato all'Avv. Barattini per la chiamata in manleva, anche nel presente giudizio di merito, di tutte le compagnie assicurative indicate in ciascuna polizza, comprese quelle coassicuratrici.

Si precisa che il conferimento dell'incarico al suddetto legale, in ragione del rapporto di dipendenza, non comporta alcuna costo a carico del bilancio aziendale.

TUTTO CIO' PREMESSO


RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del Procedimento dell'U.O.C. Segreteria e dal Dirigente dell'U.O.C. Segreteria – Area Vasta n. 2;

ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste.

SI PROPONE

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Affidare, per i motivi di cui in narrativa, all'Avv. Marisa Barattini l'incarico di rappresentare e difendere l'ASUR-AV2 davanti al Tribunale Civile di Ancona nel contenzioso di presunta responsabilità medica instaurato dalla sig.ra C.F.J. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio per salvaguardarne la riservatezza) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., acquisito al prot. AV2 n. 143699 del 18/08/2016.
3. Conferire al suddetto legale espresso mandato per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa degli interessi dell'ASUR Marche, con ogni opportuna facoltà di legge, eleggendo il domicilio nella sede legale dell'ASUR Marche ad Ancona in via Oberdan n. 2, concedendo espressa facoltà di eleggere altro domicilio presso terzi o avvocato di diverso foro per necessità di rito o di competenza.
4. Conferire all'Avv. Barattini specifico mandato di chiamare in causa in manleva tutte le Compagnie Assicuratrici indicate nelle due diverse polizze che, all'epoca dell'accadimento del fatto e della richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, garantivano per la RCT, rispettivamente, l'Ospedale di Fabriano e quello di Osimo e sulle quali il sinistro medesimo è stato denunciato.
5. Dare atto che il suddetto legale è dipendente dell'ASUR, pertanto l'incarico conferito non genera alcun costo a carico del bilancio aziendale.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.
8. Trasmettere copia conforme del presente atto all'Avv. Barattini, unitamente alla procura ad litem, per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli



Il Dirigente
Dr.ssa Cristina Arzeni n.q.
sostituito Dr. Gabriele Colombo



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.


Il Dirigente
Dr.ssa Cristina Arzeni n.q.
sostituito Dr. Gabriele Colombo



I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Paolo Galassi



U.O. BILANCIO

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Antonella Casaccia



- ALLEGATI -
N.N.

